

- All' **AG.R.E.A.**  
Largo Caduti del Lavoro, 6  
40122 BOLOGNA
- All' **A.P.P.AG.**  
Via G.B. Trener, 3  
38100 TRENTO
- All' **A.R.C.E.A.**  
Cittadella Regionale - Loc.  
Germaneto  
88100 CATANZARO
- All' **A.R.P.E.A.**  
Via Bogino, 23  
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**  
Via Ruggero Bardazzi, 19/21  
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A.**  
Via N. Tommaseo, 63-69  
35131 PADOVA
- All' **AG.E.A. – Organismo Pagatore**  
Via Palestro, 81  
00185 ROMA
- All' **Organismo Pagatore Regionale Lombardia**  
Direzione Generale Agricoltura  
Piazza Città di Lombardia, 1  
20124 MILANO
- All' **O.P.P.A.B.**  
Via Alto Adige, 50  
39100 BOLZANO
- All' **A.R.G.E.A.**  
Via Caprera 8  
09123 CAGLIARI
- A **SIN S.p.A.**  
Via Curtatone 4/D  
00185 ROMA
- A **RTI Lotto 2** - Servizi di sviluppo e gestione SIAN - Servizi tecnici-agronomici  
Agriconsulting S.p.A.  
Via Vitorchiano n. 123  
00189 ROMA  
PEC: protocollo-lotto2@pec.it

- A **RTI Lotto 3** - Servizi di sviluppo e gestione SIAN  
Leonardo S.p.A.  
Piazza Monte Grappa, 4  
00195 ROMA  
PEC: agea-l3@@pec.leonardo.com
- A **RTI Lotto 4** - Servizi di sviluppo e gestione SIAN  
EY Advisory S.p.A.  
Via Aurora 43  
00187 ROMA  
PEC: agea-l4@legalmail.it

**Oggetto:** Domanda di pagamento unica – Sviluppo Rurale - Campagna 2022 – Controlli oggettivi ammissibilità e condizionalità – criteri di selezione del campione 2022.

#### **Riferimenti normativi**

In riferimento a quanto previsto dagli articoli da 30 a 33 bis, 34 par. 7, 68 e 69 del Reg. UE 809/2014, si deve procedere alla selezione del campione di aziende da sottoporre ai controlli di ammissibilità agli aiuti ed a quelli relativi alla verifica del rispetto dei requisiti di condizionalità secondo la normativa unionale vigente:

- Reg. (UE) n. 1307/2013 (pagamenti diretti);
- Reg. (UE) n. 1305/2013 (sviluppo rurale);
- Reg. (UE) n. 1306/2013 (condizionalità).

Il Reg. UE 2022/1216 prevede la possibilità per lo Stato Membro di attivare per il 2022 deroghe alle percentuali di controllo previste dal Reg. UE 809/2014, qualora le misure restrittive determinate dall'emergenza sanitaria COVID-19 non consentano di procedere con i controlli in loco. Stante l'attuale assetto normativo nazionale riguardo le misure di prevenzione dei contagi, non si ritiene opportuno dover ricorrere a tali deroghe.

#### **SELEZIONE DEL CAMPIONE – IMPOSTAZIONE GENERALE**

La selezione del campione viene effettuata nel rispetto delle percentuali previste, per ciascun OP o Regione (per il PSR), considerando distintamente le aziende di competenza di ciascun OP.

Per i regimi di intervento che necessitano di integrazione documentale, ciascun OP procede alla selezione di un campione di ammissibilità integrativo, nel rispetto delle percentuali del campione casuale e rischio, utilizzando la relativa documentazione:

- a) per il sostegno accoppiato per la zootecnia ai sensi degli artt. 20 (latte), 21 (bovini da carne) e 22 (ovicaprini) del DM 7 giugno 2018 n. 5465, potrà essere effettuata una selezione integrativa del campione a seguito della definizione dei capi ammissibili riscontrati in BDN;
- b) per il sostegno accoppiato per il latte ai sensi dell'art. 20 del DM 7 giugno 2018 n. 5465, al fine di perfezionare la richiesta di premio nella Domanda unica, è prevista anche una fase di integrazione della documentazione, con le analisi eseguite presso i laboratori accreditati.

Nella selezione del campione relativo all'ammissibilità zootecnia e alla condizionalità, saranno incluse tutte le aziende già estratte nel campione anticipato sulla base delle note prot. 25459 del 24 marzo 2022 che abbiano presentato domande valide per il 2022, procedendo poi al completamento per il raggiungimento delle percentuali previste per i rispettivi ambiti di controllo.

### **Controlli tramite monitoraggio satellitare**

Si rappresenta inoltre che per il 2022 saranno effettuati i controlli mediante monitoraggio satellitare dagli organismi Pagatori AGEA, ARCEA e ARGEA nelle province seguenti (cfr. Circ. AgEA Coordinamento n. 54006/2022):

- Regione Abruzzo – province di CHIETI, L'AQUILA, PESCARA, TERAMO
- Regione Basilicata – province di MATERA e POTENZA
- Regione Calabria – province di CATANZARO, COSENZA, CROTONE, REGGIO DI CALABRIA, VIBO VALENTIA
- Regione Campania – province di AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA, NAPOLI, SALERNO
- Regione Friuli-Venezia Giulia, province di GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE, UDINE
- Regione Lazio – province di FROSINONE, LATINA, RIETI, ROMA, VITERBO
- Regione Liguria – province di GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA, SAVONA
- Regione Marche – province di ANCONA, ASCOLI PICENO, FERMO, MACERATA, PESARO URBINO
- Regione Molise – province di CAMPOBASSO, ISERNIA
- Regione Puglia – province di BARI, BARLETTA-ANDRIA-TRANI, BRINDISI, FOGGIA, LECCE, TARANTO
- Regione Sardegna – province di ORISTANO
- Regione Sicilia – province di AGRIGENTO, CATANIA, CALTANISSETTA, ENNA, MESSINA, PALERMO, RAGUSA, SIRACUSA, TRAPANI
- Regione Umbria – province di PERUGIA, TERNI
- Regione Valle d'Aosta – provincia di AOSTA

per i regimi di intervento della Domanda Unica:

- Regime di pagamento di base (RB – intervento 407) e Regime per i Piccoli Agricoltori (RPA – intervento 442) di cui ai titoli III e V del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- Regimi di sostegno accoppiato di cui all'articolo 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013 come recepiti dal DM 5465 del 7 giugno 2018:
  - o Art. 23 - comma 1 - Premio specifico alla soia (M08 – intervento 425)
  - o Art. 23 - comma 9 - Premio colture proteoleaginose e leguminose (M10 – intervento 426)
  - o Art. 23 - comma 5 - Premio frumento duro (M09 – intervento 427)
  - o Art. 23 - comma 13 - Premio leguminose da granella e erbai annuali di sole leguminose (M11 – intervento 428)
  - o Art. 24 - Settore riso (M12 – intervento 429)
  - o Art. 25 - Settore barbabietola da zucchero (M13 – intervento 430)
  - o Art. 26 - Settore pomodoro da industria (M14 – intervento 431).

### **Armonizzazione delle procedure di controllo a campione con il monitoraggio satellitare**

Le aziende ricadenti al 100% della superficie nei comuni delle zone satellite sono oggetto dell'estrazione del campione eseguito sulla base dei criteri di rischio e casualità.

Tuttavia, in considerazione del fatto che alcuni dei comuni campione ricadono nelle province sottoposte a monitoraggio, è necessario conciliare le due metodologie di controllo.

A tale riguardo è prevista l'esecuzione dei seguenti passi operativi:

1. si estrae il campione di controllo oggettivo relativo ai **regimi non sottoposti a monitoraggio** (PSR, Condizionalità, Greening, Premi Zootecnici ai sensi dell'articolo 52 del Reg. (UE) n. 1307/2013): tale campione avrà come base di estrazione l'intero universo delle aziende dell'OP per il regime da campionare;
2. se un'azienda viene estratta a campione per delle superfici che sono anche sottoposte ai controlli tramite monitoraggio per uno dei regimi monitorati, allora verrà considerata a

campione anche per tali regimi; tuttavia, dovranno essere tenute in considerazione le evidenze prodotte dalla elaborazione delle immagini Sentinel (markers, curve NDVI, immagini in falso colore) anche per le conclusioni relative al controllo oggettivo.

3. per la Domanda Unica, l'universo per l'estrazione del campione per i controlli oggettivi è rappresentato dalle aziende che NON sono sottoposte a monitoraggio, la cui conduzione dei terreni è interamente fuori dalle province soggette a monitoraggio. Sulla base di tale universo si stabilirà il raggiungimento della percentuale del campione di controllo oggettivo.

La percentuale sarà riadattata per tener conto delle aziende di cui al punto 2, che saranno aggiunte sia all'universo di riferimento che all'insieme del campione estratto.

### **COMPETENZE PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO**

Le attività di selezione del campione sono ripartite tra Coordinamento e Organismi Pagatori in base all'attribuzione della competenza sulle attività stesse, riportata nella "Tabella delle Competenze 2022".

### **DIMENSIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO**

Come descritto in premessa, le percentuali di estrazione del campione 2022 sono state modificate sulla base del nuovo Reg. (UE) n. 2022.

#### ***Aumento delle percentuali del campione***

L'articolo 35 del Reg. UE n. 809/2014, nell'ambito dei controlli in loco del sistema integrato, dispone che *"Se i controlli in loco evidenziano inadempienze significative nell'ambito di un particolare regime di aiuto o di una particolare misura di sostegno in una regione o parte di essa, l'autorità competente aumenta in misura appropriata la percentuale dei beneficiari da sottoporre a controlli in loco nell'anno successivo."*

L'art. 68(4) del Reg. UE n. 809/2014, nell'ambito dei controlli in loco in materia di condizionalità, dispone che *"Qualora i controlli in loco evidenzino una quantità significativa di inadempienze a un determinato atto o a una determinata norma, il numero dei controlli in loco da svolgere per l'atto o la norma in questione è aumentato nel periodo di controllo successivo. Nell'ambito di un determinato atto, l'autorità di controllo competente può decidere di limitare la portata di tali controlli in loco supplementari ai criteri che sono più spesso disattesi."*

Con i precedenti Regolamenti (UE) 2020/532 e 2021/725, rispettivamente per le campagne 2020 e 2021, è stata fornita agli stati membri l'opzione, attivata dall'Italia, oltre che di definire percentuali ridotte del campione di controllo per determinate misure, anche di rinviare l'applicazione dei suddetti incrementi (artt. 35 e 68(4) del Reg. 809/2014) alle campagne successive.

Per la campagna 2022, il Reg. (UE) 2022/1216 prevede, nel considerando (7), la necessità di riattivare l'applicazione degli incrementi per ripristinare l'effetto preventivo e deterrente dei controlli. Inoltre, all'articolo 11 interviene a modificare il Reg. (UE) 2021/725, trasformando il rinvio al 2022 di detti incrementi a semplice "non applicazione". La lettura combinata di tale articolo con il considerando (21) dello stesso Regolamento, porta a concludere che, per la campagna 2022, l'applicazione degli artt. 35 e 68(4) del Reg. 809/2014 debba tenere in considerazione solo gli esiti dei controlli effettuati l'anno precedente.

#### ***Elementi da tenere in considerazione per la selezione del campione***

Gli elementi da tenere in considerazione per la selezione delle aziende, al fine di raggiungere la corretta dimensione del campione estratto a livello degli Organismi Pagatori, sono i seguenti:

✓ **Domanda unica di pagamento:**

A. Sulla base dell'art. 30 Reg. (UE) n. 809/2014, (*regimi di aiuto per superficie diversi dal pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente*) il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:

1. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base a norma del titolo III, capo 1, del Reg. (CE) n. 1307/2013.  
La circolare AGEA prot. n. 30913 del 29 marzo 2019 dispone che la percentuale venga incrementata di 1 punto percentuale per i richiedenti pascolo magro con tara con criterio di mantenimento diverso dal pascolamento. Pertanto, per tale fattispecie la percentuale verrà portata dal 5 % al 6 %
2. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori a norma del titolo III, capo 5, del Reg. (UE) n. 1307/2013;
3. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori a norma del titolo V del Reg. (UE) n. 1307/2013.
4. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell'ambito di ciascun sostegno accoppiato facoltativo a norma del titolo IV, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013. In particolare, i premi previsti dal DM 7 giugno 2018 n. 5465:
  - 4.1. all'art. 23, comma 1 (Soia), comma 5 (Frumento Duro), comma 9 (Proteoleaginose) e comma 13 (Leguminose da granella);
  - 4.2. all'art. 24, Riso;
  - 4.3. all'art. 25, Barbabietola;
  - 4.4. art. 26 Pomodoro da Trasformazione;
  - 4.5. art. 27 superfici olivicole, commi 1, 3, 5;  
la totalità delle domande richiedenti il premio accoppiato per olivo di qualità – DOP, per le quali nella campagna 2021 sia stata riscontrata l'anomalia 'ASSENTI OPERAZIONI DI REGISTRO COME FORNITORE DI OLIVE OPPURE OPERAZIONE CON CARICO DI OLIVE PROPRIE', ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta e che hanno richiesto la comunicazione di causa forza maggiore o di circostanza eccezionale / impegno al reimpianto dell'oliveto per la superficie olivicola divenuta improduttiva oppure reimpianto negli stati giovanili dell'oliveto ai sensi del Decreto del Ministero (DM) delle politiche agricole alimentari e forestali 28 maggio 2021 n. 248981.  
Per tutte le misure del sostegno accoppiato le percentuali di estrazione sono da intendersi per misura.  
Il 25% delle domande ricomprese nel campione estratto per le domande per il sostegno accoppiato facoltativo grano duro ai sensi dell'art. 23(5) del DM 7 giugno 2018 n. 5465 deve ricomprendere le domande che hanno una richiesta per l'aiuto de minimis grano duro.
5. il 30% delle superfici dichiarate per la produzione di canapa a norma dell'articolo 32, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013;

B. Sulla base dell'art. 31 Reg. (UE) n. 809/2014, (*pagamento per l'inverdimento*), il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:

6. il 5 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente. Tale campione copre nel contempo almeno il 5 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio nelle altre zone sensibili di cui

- all'articolo 45, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 (aziende con seminativi oltre 10 ha o con prati permanenti);
7. il 3 % di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l'inverdimento e che sono esentati sia dall'obbligo di diversificazione delle colture sia dall'obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 45 dello stesso regolamento (aziende con seminativi fino a 10 ha);
  8. la totalità delle domande soggette all'obbligo di riconversione dei prati permanenti in zone sensibili, risultanti nel Registro Prati Permanenti, ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, derivante dall'annualità 2018, primo anno di costituzione del Registro Prati Permanenti Grafico
- C. Sulla base dell'Art. 33 Reg. (UE) n. 809/2014 (*regimi di aiuto per animale*) il campione di controllo per i controlli in loco rispetterà le seguenti percentuali minime:
9. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto per i bovini (articoli 20 e 21, commi 1, 3 e 5 del DM 7 giugno 2018 n. 5465);
  10. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto per i bovini macellati (articolo 21, commi 7 e 9 del DM 7 giugno 2018 n. 5465).
  11. il 5 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto gli ovicapri (articolo 22, comma 1 del DM 7 giugno 2018 n. 5465)
  12. il 10 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per regime di aiuto gli ovicapri (articolo 22, comma 6 del DM 7 giugno 2018 n. 5465);

Per tutte le misure del sostegno accoppiato, le percentuali di estrazione sono da intendersi per misura e, in ogni caso, il campione di controllo selezionato deve coprire almeno il 5 % di tutti gli animali per misura, ad eccezione delle misure di cui all'articolo 22 comma 6 del DM 7 giugno 2018 n. 5465).

- D. La totalità delle domande che richiedono superfici riscontrate come abbandonate dall'aggiornamento grafico (refresh) 2021 ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, secondo le indicazioni riportate nella Circolare AGEA prot. n. 47103 del 01 giugno 2017, al paragrafo 4.
- E. La totalità delle domande per le quali è stata rilevata superficie richiesta a pascolo magro con tara riscontrate come bosco dall'aggiornamento grafico (refresh) 2021 ricadenti nelle zone satellite per la totalità della superficie richiesta, secondo le indicazioni riportate nella Circolare AGEA prot. n. 47103 del 01 giugno 2017, al paragrafo 4.

✓ **Sviluppo Rurale:**

1. 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dall'Asse 2 del Reg. CE 1698/2005, così come previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) n. 809/2014, per le verifiche di ammissibilità.  
La percentuale minima dovrà essere rispettata per ciascuna Autorità di Gestione e, nell'ambito di ciascun programma di Sviluppo Rurale, per ciascuna delle tipologie di domanda e delle relative misure sottoelencate.

Qualora la Regione abbia previsto interventi finanziati con aiuti di stato, la percentuale minima del 5 % dovrà essere raggiunta separatamente per tipologia di finanziamento.  
Dovranno inoltre essere previste le seguenti percentuali minime di estrazione:

- 5% dei beneficiari che abbiano presentato domanda per una o più delle seguenti misure delle programmazioni precedenti alla 2014/2022:
  - a) Domande di pagamento (conferme agro ambiente, benessere degli animali e forestazione) che comprendono le domande di pagamento per la conferma degli impegni agroambientali e forestali assunti nell'ambito della vecchia programmazione:
    - ✓ Misura F Ex Reg. CE 1257/99 (corrispondente alla misura 214 del Reg. CE 1698/2005);
    - ✓ Misura H Ex Reg. CE 1257/99 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
    - ✓ Reg. CEE 2080/92 (corrispondente alla misura 221 del Reg. CE 1698/2005);
    - ✓ 221 – imboschimento di terreni agricoli (ad esclusione dei costi di impianto);
    - ✓ 223 – imboschimento di superfici non agricole (ad esclusione dei costi di impianto);

Nell'ambito di ogni misura sarà garantita l'estrazione di almeno una domanda per ogni azione.

- 2. 5 % dei beneficiari che hanno sottoscritto un impegno nell'ambito di una o più delle misure contemplate dal Reg. (UE) n. 1305/2013, così come previsto dall'articolo 32 del Reg. (UE) n. 809/2014, per le verifiche di ammissibilità;  
La percentuale minima dovrà essere rispettata per ciascuna Autorità di Gestione e, nell'ambito di ciascun programma di Sviluppo Rurale, per ciascuna delle tipologie di domanda e delle relative misure sottoelencate.

- a) Domande di pagamento (Reg. CE 1305/2013) di adesione per le misure di seguito riportate:
  - ✓ Misura 8 (Art.21 1305/2013) - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste
  - ✓ Misura 10 (Art.28 1305/2013) - Pagamenti agro-climatico-ambientali
  - ✓ Misura 11 (Art.29 1305/2013) - Agricoltura Biologica
  - ✓ Misura 12 (Art.30 1305/2013) - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
  - ✓ Misura 13 (Art.31 1305/2013) - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
  - ✓ Misura 14 (Art.33 1305/2013) - Benessere degli animali
  - ✓ Misura 15 (Art.34 1305/2013) - Servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia della foresta

Qualora la Regione abbia previsto interventi finanziati con aiuti di stato, la percentuale minima del 5 % dovrà essere raggiunta separatamente per gli interventi cofinanziati e per quelli con aiuti di stato.

Inoltre, nell'ambito di ogni misura, viene garantita l'estrazione di almeno una domanda per ogni tipologia di intervento.

Come previsto dall'art. 33 del Reg. (UE)809/2014 viene garantita l'estrazione di almeno il 5% dei beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale. La percentuale è raggiunta a livello di singola Regione e di ciascun regime di aiuto.

✓ **Condizionalità**

Sulla base dell'art. 68 Reg. (UE) n. 809/2014 si procede alla selezione del campione per le domande presentate presso ciascun Organismo Pagatore per le seguenti categorie:

- ✓ almeno l'1% delle aziende che presentino Domanda Unica di Pagamento per la campagna aiuti 2022 (escluso il regime dei piccoli agricoltori) e, tra queste almeno l'1% delle aziende tenute a rispettare gli obblighi di condizionalità in quanto abbiano avuto concessi pagamenti del settore vino, ai sensi: dell'articolo 46 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (nel corso dei tre anni precedenti), dell'articolo 47 del Reg. (UE) n. 1308/2013 (nel corso dell'anno precedente), dell'articolo 85 unvicies del Reg. (CE) n. 1234/2007 (nel corso dei tre anni precedenti) (escluse le aziende aderenti al regime dei piccoli agricoltori);
- ✓ almeno l'1% delle aziende che presentino Domande di aiuto per lo Sviluppo Rurale, così come definite più sopra, relativamente ai premi annuali previsti dall'articolo 21 paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del Reg. (UE) n.1305/2013 (escluse le aziende aderenti al regime dei piccoli agricoltori)
- ✓ almeno l'1% delle aziende che presentino domande di adesione o conferma alla nuova programmazione per le misure 211, 212, 213, 214, 215, 221, 224, 225 (escluse le aziende aderenti al regime dei piccoli agricoltori).

**Gestione delle sovra-dichiarazioni (Yellow card)**

Nell'ambito delle Domande di pagamento unica e di Sviluppo Rurale, si rammenta la necessità di applicare le disposizioni di cui all'art. 33 bis Reg (UE) 809/2014.

Pertanto, nella predisposizione del campione di controllo, occorre includere anche quei beneficiari che per la Campagna 2021 sono stati oggetto di una sanzione amministrativa ridotta ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 per un regime di aiuti o una misura di sostegno connessi alla superficie in seguito a una sovra-dichiarazione accertata nel corso di un controllo in loco.

In applicazione del paragrafo 2 dell'art. 33 bis Reg (UE) 809/2014, dovranno tuttavia essere esclusi dal campione quei beneficiari per i quali la sovra-dichiarazione accertata che ha dato origine alla sanzione amministrativa ridotta abbia già comportato un aggiornamento delle parcelle di riferimento in questione nel sistema di identificazione delle parcelle agricole.

Inoltre, sempre in applicazione del paragrafo 2 dell'art. 33 bis Reg (UE) 809/2014, dovranno essere esclusi dalla suddetta selezione i beneficiari che nella Campagna 2022 risultano già sottoposti ai controlli tramite monitoraggio di cui all'articolo 40 bis del Reg (UE) 809/2014 per il regime di aiuto o la misura di sostegno in questione.

**SEQUENZA OPERATIVA DI ESTRAZIONE**

A partire dalla popolazione di aziende di riferimento di ogni Organismo Pagatore (per DU e Condizionalità) o di ogni Autorità di Gestione (per PSR), il Coordinamento applica la seguente procedura di estrazione. L'ordine di estrazione del campione di controllo deve rispettare la sequenza riportata di seguito, tenendo preventivamente conto di quanto indicato per le aree sottoposte a monitoraggio satellitare nella prima parte della presente nota:

1. sviluppo rurale;
2. pagamenti diretti – greening;
3. pagamenti diretti – giovani agricoltori e richiesta di accesso alla riserva nazionale;
4. pagamenti diretti – giovani agricoltori;



5. pagamenti diretti – pagamento di base;
6. pagamenti diretti – aiuti accoppiati;
7. condizionalità.

Si estrae per primo il campione casuale e poi quello di rischio.

#### **PROCEDURA PER LA SELEZIONE DELLE AZIENDE**

Di seguito le modalità per la selezione delle aziende da sottoporre ai controlli di ammissibilità e condizionalità in applicazione dei criteri di casualità e di rischio specifici.

In particolare:

1. Al fine di ottenere la coerenza dei controlli/esiti, deve essere perseguita la massima sovrapposizione possibile tra il campione di Domanda Unica e quello di Sviluppo Rurale, anche a livello di superfici da controllare, mediante l'individuazione di aziende che presentano anche una domanda per il PSR utilizzando le stesse superfici presenti nella DU, soprattutto per la richiesta di sostegni accoppiati ai sensi dell'art. 52 del Reg. UE 1307/2013:

Fa eccezione a questa procedura la selezione delle domande PSR per la forestazione.

2. Parimenti, deve essere perseguita la massima sovrapposizione possibile tra il campione di Domanda Unica e quello di Sviluppo Rurale, per le aziende richiedenti premi di natura zootecnica (artt. 20, 21 e 22 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 per la Domanda Unica, Misura 14 del PSR, azioni riferite alla salvaguardia delle razze in via di estinzione per la misura 214 e per la misura 10 dello Sviluppo Rurale).
3. Analoga sovrapposizione va perseguita tra le domande selezionate nel campione di ammissibilità, per ciascun Pilastro della PAC, e quelle selezionate nel campione di condizionalità.
4. Le aziende vengono esclusivamente individuate tra quelle che ricadono integralmente all'interno delle **71** zone da controllare mediante telerilevamento, per le quali sono state richieste le immagini satellitari multitemporali ai Servizi della Commissione europea (vedi allegato 1). Per le sole domande PSR, qualora si determini che per una provincia non siano state selezionate domande a campione sia nell'anno in corso, sia nella precedente campagna, per la provincia in questione si provvederà all'estrazione di un minimo di 10 aziende da sottoporre a controllo in loco, selezionate tra le aziende ricadenti interamente in territori coperti da foto aeree 2020 ad alta risoluzione (province VHR). Queste aziende concorrono al raggiungimento della percentuale minima prevista.
5. Le aziende da selezionare nell'ambito del campione casuale vengono individuate tra le aziende che presentano domanda per entrambi i Pilastri e, comunque in modo da garantire la rappresentatività di quelle che presentano domanda in uno solo dei due Pilastri.
6. Le aziende da selezionare nell'ambito del campione rischio vengono individuate prioritariamente sulla base dei criteri comuni tra Domanda Unica e Sviluppo Rurale. Nell'ambito di questi si procede considerando i criteri specifici settoriali.
7. Per il campione di condizionalità la selezione delle aziende verrà effettuata tramite i servizi del Sistema Integrato di Controllo della Condizionalità (SICC). La selezione del campione avverrà a seguito della sincronizzazione delle informazioni messe a disposizione da ogni OP, relative alle domande presentate ed all'applicabilità di Criteri e Norme.
8. Il campione da estrarre per condizionalità, zootecnia e sviluppo rurale includerà in primo luogo il o i campione/i preliminare/i già estratto/i e poi si procederà all'eventuale integrazione.

## **CRITERI GENERALI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE**

- Per lo Sviluppo Rurale e per le Domande uniche, riferite alle misure di intervento selezionate secondo quanto previsto dall'art. 34 del Reg. UE 809/2014, si procede alla selezione di un campione casuale (20 – 25% delle domande) e di un campione con criteri di rischio (75 – 80% delle domande). La selezione del campione definitivo deve assicurare il rispetto delle percentuali sopra citate.
- Si devono considerare eventuali domande di "modifica" presentate a qualsiasi titolo in sostituzione di domande di aiuto già selezionate a campione; tali domande dovranno essere anch'esse selezionate in sostituzione della domanda precedentemente presentata.
- Nell'ambito della selezione del campione riferito alla Domanda Unica, sono escluse dalla selezione le aziende che richiedono aiuti per un importo inferiore ai 300 euro, in quanto non ricevibili; tale condizione non si applica per le domande dove è stato richiesto l'accesso alla riserva nazionale titoli.

## **CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE DI AMMISSIBILITÀ**

### **SELEZIONE CASUALE**

Il criterio di casualità da adottare per la selezione delle domande è stato stabilito dall'Organismo di coordinamento ed è riportato nell'allegato 2. Tale criterio di selezione deve garantire la ripetibilità della selezione stessa ad uso di Enti certificatori o di auditor di Organismi Comunitari.

Il campione selezionato deve essere rappresentativo delle domande presentate in entrambi i Pilastri. La selezione del campione casuale può essere effettuata integralmente nella selezione provvisoria.

### **SELEZIONE BASATA SU CRITERI DI RISCHIO**

L'Organismo di Coordinamento ha definito un'analisi di rischio individuando le categorie di aziende/ domande che riscontrano particolari criticità, tali da far ritenere opportuna la selezione ai fini dei controlli di ammissibilità. Pertanto, si dovranno applicare in via prioritaria per ciascun Organismo Pagatore o Autorità di Gestione i criteri di rischio comuni alla Domanda Unica e allo Sviluppo Rurale (v. allegato 3).

Inoltre, sono stati individuati criteri settoriali aggiuntivi:

- *Domanda Unica*: vedi allegato 4
- *Sviluppo Rurale*: vedi allegato 5

Ad integrazione dei suddetti criteri di rischio, potranno essere applicati eventuali indicazioni/ criteri specifici forniti da ciascun Organismo pagatore.

## **CRITERI DI SELEZIONE DEL CAMPIONE DI CONDIZIONALITÀ**

Relativamente al campione di condizionalità da selezionare con metodo casuale (per una percentuale compresa tra 20 e 25%), questo dovrà essere estratto sull'insieme del campione. Per quanto possibile, la percentuale del 20-25% di campione casuale sarà rispettata per ogni ambito di pagamento (DU, SR, Vino).

1. Per il campione di rischio, i parametri per i quali le aziende saranno oggetto di selezione sono quelli contenuti nell'allegato 1 della Circolare di condizionalità;
2. selezione d'ufficio: inclusione nel campione di tutte le segnalazioni provenienti dagli enti specializzati, valutate dagli Organismi pagatori e da questi trasmesse all'organismo di Coordinamento;
3. verifica delle reiterazioni: inclusione nel campione delle aziende sanzionate per le infrazioni ai requisiti di condizionalità nelle precedenti campagne sulla base del seguente ordine:
  - le aziende oggetto di riduzioni nel 2020 rientranti nel territorio delle **71** zone satellite, che non siano state oggetto di controllo nel 2021, che saranno oggetto di controllo limitatamente ai requisiti oggetto di non conformità;
  - il 15% delle aziende oggetto di riduzioni per infrazioni intenzionali nella campagna 2020 e senza controlli positivi di condizionalità nella campagna 2021, anche al di fuori del campione di ammissibilità, che saranno oggetto di controllo limitatamente ai requisiti oggetto di non conformità.

Ai sensi dell'art. 68(1), primo comma, del Reg. (UE) 809/2014 la percentuale minima di controlli estratta dal Coordinamento è raggiunta a livello di ciascun Organismo Pagatore.

In applicazione dell'accordo di cooperazione siglato tra il MiPAAF, il Ministero della Salute le Regioni e Province autonome e AGEA, il campione relativo ai requisiti di Identificazione e Registrazione degli animali (CGO6, CGO7, CGO8), alla Sanità veterinaria (CGO5, CGO9 ed alcuni requisiti CGO4) ed al Benessere animale (CGO11, CGO12, CGO13) è selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali secondo le modalità previste dalle convenzioni stipulate tra le Direzioni regionali stesse e gli OP competenti territorialmente.

Il campione selezionato tra le aziende beneficiarie di aiuti e pagamenti assoggettati alla condizionalità dovrà rispettare le procedure e le percentuali minime fissate dai regolamenti.

Il campione di condizionalità per l'anno 2022 selezionato dalle Direzioni sanitarie regionali avrà una dimensione minima dello 1% per i CGO 4 (impegni riferiti agli allevamenti), 5, 6, 9, 11, 12 e 13.

Per quanto attiene in particolare al controllo degli impegni di identificazione e registrazione degli animali (CGO7, CGO8), conformemente a quanto previsto dall'art. 68(1) del Reg. (UE) 809/2014 quarto capoverso, la selezione effettuata deve assicurare che il campione sia estratto in una misura almeno pari a:

- 3% delle aziende che abbiano allevamenti bovini (art. 2(1) Reg. CE 1082/2003);
- 3% delle aziende che abbiano allevamenti ovini e caprini (art. 2(1) Reg. CE 1505/2006);

Il Direttore dell'Organismo di Coordinamento

Silvia Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica  
digitale ai sensi dell'artt.21 e 23 del D. Lgs. n.82/2005